

"Omissis"

Rilevato che con ordinanza depositata il 16 febbraio 2011 il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, ha disposto la sospensione ex articolo 295 cod. proc. civ. del procedimento instaurato nel settembre 2009 da (OMISSIS) nella qualita' di titolare della Ditta (OMISSIS) e da (OMISSIS) nei confronti dell'avv. (OMISSIS) e della (OMISSIS) per risarcimento danni da colpa professionale, sino alla definizione del distinto giudizio tra i medesimi attori e (OMISSIS), la quale aveva proposto appello contro la sentenza, emessa dal Tribunale di Macerata nei suoi confronti, di condanna, a titolo di risarcimento danni da reato, al pagamento di euro 171.000 in favore della ditta (OMISSIS) e di euro 134.800 in favore del (OMISSIS), somme che costoro ritenevano di non poter piu' riscuotere (per sopravvenuta assenza di cespiti aggredibili), a causa della condotta dell'avv. (OMISSIS); che avverso detta ordinanza di sospensione (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto spedito per la notifica il 9 e 10 agosto 2011, hanno proposto regolamento necessario di competenza, cui resiste (OMISSIS) con memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c., u.c., nella quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso perche' proposto oltre il termine previsto dall'articolo 47 c.p.c., comma 2, in subordine rigettarlo; che l'intimato (OMISSIS) non ha svolto difese; che il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso;

rilevato che i ricorrenti, sull'assunto di non aver ricevuto alcuna comunicazione, neppure via telefax, della ordinanza in questione (della quale avrebbero preso conoscenza soltanto il 12 luglio 2011, a seguito di un controllo in Cancelleria per mancanza di notizie sullo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 dicembre 2010), deducono la tempestivita' del ricorso, in quanto proposto nel termine annuale di cui all'articolo 327 cod. proc. civ. applicabile in tali casi; che tuttavia dalle copie fotostatiche, prodotte dalla difesa di (OMISSIS), del biglietto di cancelleria e dei rapporti di trasmissione a mezzo fax risulta che l'ordinanza in questione e' stata comunicata mediante fax inviato il 4 aprile 2011 alle tre distinte utenze dei difensori delle parti con esito positivo ("OK");

ritenuto che, come gia' affermato da questa Corte in una recente pronuncia (Sez. 1 n. 5168/12), la comunicazione a mezzo fax rientra, a norma dell'articolo 136 c.p.c., u.c. - nel testo introdotto dal Decreto Legge n. 273 del 2005 nella specie applicabile -, tra le modalita' di possibile comunicazione alla parte del biglietto di cancelleria, peraltro non condizionata - come statuito dalla successiva modifica di cui alla Legge n. 183 del 2011, nella specie inapplicabile - dalla impossibilita' di procedere alla consegna diretta o alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata;

che inapprezzabili, quindi, si mostrano le considerazioni contenute nel ricorso con le quali si pone in discussione, in generale, l'idoneita' allo scopo dell'uso del telefax: una volta dimostrato l'inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario (corrispondenza che nella specie non e' in discussione), e' perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia percio' avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, incombendo quindi sul medesimo dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenute ricezione;

ritenuto pertanto che il ricorso e' inammissibile, perche' proposto oltre il termine previsto dall'articolo 47 cod. proc. civ. decorrente dalla avvenuta comunicazione;

che la novita' della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo procedimento.